I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1835/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1990 al 28 febbraio 1991, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza ; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio ;

considerando che la produzione definitiva del dipartimento francese della Riunione a valere sulla campagna di commercializzazione 1990/1991, potrà essere constatata soltanto verso la fine del mese di gennaio 1991 ; che in tali condizioni è opportuno prevedere in una prima fase una ripartizione di tale quantitativo sufficiente per permettere l'approvvigionamento delle raffinerie in causa durante il periodo dal 1° luglio 1990 al 28 febbraio 1991 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2089/89 della Commissione (4) ha determinato i quantitativi di zucchero greggio, prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, che hanno beneficiato dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 ; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio, possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione per il 1990/1991 ; che occorre pertanto prevedere che l'aiuto alla raffinazione venga erogato per tali quantitativi, imputandoli sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2089/89 per la campagna di commercializzazione 1989/1990 ;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° luglio 1990 al 28 febbraio 1991, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi di zucchero greggio che rientrano nei quantitativi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2089/89 che sono raffinati a decorrere dal 1° luglio 1990, è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1990/1991 in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. I quantitativi raffinati sono imputati sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2089/89 per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1990.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(4) GU n. L 199 del 13. 7. 1989, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 t di zucchero bianco

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	in Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	181	10	9	0
2. Guadalupa e Martinica	0	0	0	0